



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 775/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., pendente

**TRA**

**BANCA POPOLARE di BARI S.c.p.A.**, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 00254030729, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dal Prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone, n. 1,

ATTRICE

**E**

**TAMMASO**, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in giudizio, anche disgiuntamente, dagli avv.ti. Andrea Molisso e Massimo Colacicco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Chiatamone 53/c;

CONVENUTO

**NONCHE'**

rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Imparato giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Viale A. Gramsci 17b;

CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

Come da verbale di udienza del 7.6.2016 in atti da ritenersi quivi integralmente richiamato e trascritto.

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

A)- Con atto di citazione notificato rispettivamente in data 17.1.2014 e 20.1.2014, la **BANCA POPOLARE di BARI S.c.p.A.** (d'ora in poi anche solo **POPOLARE di BARI** o Banca) ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, il sig. \_\_\_\_\_ e la sig.ra \_\_\_\_\_ Testa, in quanto parti di un contratto di compravendita immobiliare; in particolare, con tale atto, il sig. \_\_\_\_\_ debitore della **POPOLARE di BARI**, ha venduto due unità immobiliare, asseritamente sottraendoli alla garanzia patrimoniale dell'attrice, ad una sua cugina, la sig.ra \_\_\_\_\_ per un prezzo non congruo e con modalità di pagamento anomale. In virtù di tali circostanze, la **POPOLARE di BARI** ha avanzato una domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. ed un'azione di simulazione assoluto ex art. 1414 c.c.. Più precisamente l'attrice ha formulato le seguenti domande: " 1) Accertare l'esistenza nella specie dei presupposti dell'art. 2901 c.c.. 2) Revocare e/o dichiarare inefficace e/o inopponibile e/o nullo, inesistente, da annullare l'atto di compravendita del 29.12.2008, trascritto in data 21.1.2009, a rogito notaio **Ciro Esposito** del Distretto Napoli, Torre Annunziata e Nola (Rep. n. 25899 – Racc. n. 5150) nei confronti della **BANCA POPOLARE di BARI S.c.p.A.**, con cui il sig. \_\_\_\_\_ ha trasferito alla sig.ra \_\_\_\_\_ piena proprietà dei seguenti immobili siti nel Comune di Casapulla (CE) alla via Nocelle snc e precisamente: a) abitazione unifamiliare composta da piano terra, primo e secondo piano, distinta con il numero interno uno (n.ro 1) e precisamente la prima pervenendo da Via Nocelle; confinante con unità abitativa due, via Nocelle e viale di accesso condominiale; in catasto riportato al fol. 2, particella 420, sub 2, via Nocelle piano T-1-2 interno 1 ctg A/2 cl. 3 vani 8 RC. Euro 743,70; b) un'abitazione unifamiliare composta da piano terra, primo e secondo piano, distinta con il numero interno due (n.ro 2) e precisamente al seconda pervenendo da via Nocelle; confinante con unità abitativa una, unità interno tre e viale di accesso; in catasto riportato al fol. 2, particella 420, sub 3, via Nocelle piano T-1-2 interno 2 ctg A/2 cl. 3 vani 7,5 RC. Euro 697,22". 3) In via subordinata, accertare e dichiarare la



simulazione assoluta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1414 ss. c.c., del suddetto atto di compravendita del 29.12.2008, trascritto in data 21.1.2009, a rogito notaio Ciro Esposito del Distretto Napoli, Torre Annunziata e Nola (Rep. n. 25899 – Racc. n. 5150). 4) Ordinare al competente Conservatore dei competenti Registri Immobiliari, con esonero da parte di quest'ultimo, di annotare il provvedimento, ai sensi dell'art. 2655 c.c., a margine della trascrizione dell'atto citato. 5) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di causa”.

Con comparsa di risposta, depositata in data 14.4.2014, si è costituita in giudizio la sig.ra [redacted] la quale, in via preliminare, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di un'altra causa (incardinata presso il Tribunale di Napoli) ed avente ad oggetto, tra l'altro, la verifica del credito della banca (anche) nei confronti del sig. [redacted] sempre in via preliminare ha altresì eccepito la nullità della domanda. Nel merito, poi, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria della quale ha comunque chiesto il rigetto, al pari dell'azione di simulazione, per difetto dei presupposti previsti, oltre alla pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c., il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

Con comparsa depositata in data 9 maggio 2014 (corrispondete all'udienza in citazione) si è costituito in giudizio altresì il sig. [redacted] che, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria e, nel merito, ha contestato i presupposti delle domande svolte dalla Banca, chiedendone il rigetto con vittoria di competenze di giudizio.

Disattesa l'istanza di sospensione del giudizio (cfr. ordinanza del 12-16.5.2014) e concessi, su richiesta, i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., con ordinanza del 14-19.3.2015, ritenuta l'irrelevanza dei mezzi di prova richiesti da parte attrice, veniva disposta CTU tecnico-estimativa, pure sollecitata da parte attrice.

All'udienza del 7.6.2016, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

All'udienza del 7.6.2016, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

B)- In via preliminare va disattesa, siccome infondata, l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per assunta incertezza e genericità del “petitum” e della “causa petendi”. Invero, dall'esame complessivo della citazione e dei documenti ad essa allegati appare evincibile, con sufficiente determinatezza, sia l'identificazione dell'oggetto che della causa della domanda nonché del risultato cui tende parte attrice, anche alla luce della documentazione versata in atti in occasione dell'instaurazione del giudizio (cfr. sul punto, di recente, Cassazione civile Sezione II sentenza del 29/01/2015 n. 1681 secondo cui “La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto; in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum; con la conseguenza che non potrà prescindere, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte - se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa”; in precedenza, si veda Cassazione civile sezione III del 15/05/2013 n. 11751 per cui “La nullità della citazione di cui all'articolo 164 comma quarto del codice di procedura civile si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta. La valutazione deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la *causa petendi* va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le sue difese.”; Cassazione civile sezione un. del 22/05/2012 n. 8077 secondo la quale “Se nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il *petitum* oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, si verifica una nullità ma la valutazione che deve fare il giudice, in merito, deve tenere conto nell'identificazione dell'oggetto alla domanda dell'insieme



delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti allegati. La nullità si verifica solo se a seguito di tale esame oggetto la domanda risulti assolutamente incerto.”).

Sempre in via preliminare va disattesa, siccome infondata, l'eccezione di prescrizione tempestivamente e compiutamente proposta dalla convenuta.

Invero, come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il termine di cinque anni per l'esercizio dell'azione revocatoria di cui agli artt. 2901 e segg. del codice civile inizia a decorrere non dalla data del compimento dell'atto ritenuto lesivo bensì dalla data in cui – proprio attraverso la trascrizione del medesimo atto di presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari – esso è divenuto conoscibile da parte del creditore. In particolare, la Corte di Cassazione ha sovente affermato che “La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata (attraverso il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all'art. 2935 c.c.) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi; è solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (Cfr. Cass. Sentenza del 19 gennaio 2007, n. 1210; cfr., da ultimo, Cass. civ., Ordinanza, 27/05/2014, n. 11815 secondo cui la prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di stipulazione ma da quella di trascrizione dell'atto, necessaria affinché il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi ed a loro opponibile).

Inoltre, l'azione revocatoria ha altresì l'effetto di interrompere la prescrizione del diritto sotteso: “La proposizione dell'azione revocatoria, al fine di garantire la soddisfazione di un diritto di credito risarcitorio produce, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione di tale diritto, pur se quest'ultimo sia azionato solo successivamente in autonomo giudizio, trattandosi di un comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercitare specificamente il diritto medesimo, benchè mediante l'attivazione preventiva di un altro giudizio, peraltro ad esso teleologicamente connesso in via esclusiva”. (Cass. civ., 18/01/2011, n. 1084).

Infine, la prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria si considera interrotta quando l'atto di citazione è consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres. Rovelli – Rel. Vivaldi, sentenza del 09.12.2015, n. 24822 secondo cui se il diritto non si può far valere se non con un atto processuale, non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione di cui all'art. 2943, primo comma, c.c., è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica e non quando l'atto con cui si inizia il giudizio viene consegnato al destinatario).

Ebbene, in applicazione dei citati principi, deve affermarsi che nel caso di specie, al momento della consegna dell'atto di citazione per la notifica (17.1.2014 come da originale in atti) non fosse ancora decorso il termine di cinque anni per l'esercizio dell'azione revocatoria, decorrente dalla data della trascrizione dell'atto di compravendita impugnato (avvenuta il 21.1.2009 come da ispezione in atti).

C) Nel merito, in linea di diritto, l'azione revocatoria (quale rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore) presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un credito, anche litigioso (Cass. civ., Sez. Unite, 18 maggio 2004, n. 9440), e non esigibile (cfr. Cassazione civile sez. III, 22 gennaio 1999, n. 591). Ne consegue, in limine, l'infondatezza delle argomentazioni difensive sostenute da parte convenuta allo scopo di ottenere la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio.

In tal senso, da ultimo, si è pronunciata nel senso dominante Cass., sez.III, 2007 n. 19289, che, conformandosi appunto a vari precedenti (cfr., ex multis, già Cass. 1977 n. 5178), ha negato la sussistenza della pregiudizialità richiesta dall'art. 295 c.p.c., qualora l'azione ex articolo 2901 cod. civ. si fondi su un credito che costituisca ancora res litigiosa, essendo sufficiente, ai fini dell'azione revocatoria, una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente.

Da ciò discende, in primo luogo, che l'accertamento giudiziale di esso "non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria".

Si pone, poi, l'accento su come il conflitto pratico tra giudicati, – che l'articolo 295 c.p.c. mira ad evitare-, non possa, in realtà, configurarsi, poiché " la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore... non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può



procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non nella revocatoria, ove la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale".

L'accertamento che scaturisce dalla revocatoria, infatti, " ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti si risolvono ".

È evidente che l'orientamento appena esaminato, allora, si fonda precipuamente sull'asserto della sufficienza del credito inteso come " ragione di credito ", - e quindi eventualmente ancora sub giudice,- a legittimare ad causam l'attore nella revocatoria, mentre l'orientamento minoritario ritiene invece che la natura di credito eventuale (l'articolo 2901 cod. civ. legittima infatti " anche se il credito è soggetto a condizione o a termine ") non sia attribuibile al credito litigioso.

Il contrasto giurisprudenziale anteriore alle citate Sezioni Unite, in effetti, è stato sciolto da queste proprio sposando la tesi estensiva dell'art. 2901 c.c. a scopo di garantire un'ampia tutela al creditore, tutela che ne costituisce la ratio.

In seguito a quella che le stesse Sezioni Unite qualificano "lettura evolutiva ed espansiva dell'art. 2901 c.c., in virtù della quale al credito sottoposto a condizione sospensiva è stata equiparata la situazione del credito potenziale o eventuale", per poi ricondurre in tale categoria pure il credito litigioso, deve ritenersi che la norma "accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità".

L'accertamento del giudice della revocatoria sul credito, quale posizione legittimante dell'attore, assume quindi una configurazione incidentale, al punto che espressamente la già citata Cass. 2007/19289 qualifica la revocatoria "lato sensu cautelare, proprio perché esperibile senza un previo accertamento della sussistenza del credito".

Più che mai, allora, l'azione ex art. 2901 c.c. riveste la funzione di giudizio "servente" e accessorio nel caso in cui penda, come nel caso di specie, la lite sull'esistenza del credito (giudizio "dominante" che non si può attendere ex art. 295 c.p.c.), dato che anche le stesse spese di causa, qualora, in seguito, il giudizio sul credito accerti l'inesistenza del credito stesso, diverranno oggetto di obbligazione restitutoria, essendo "il sopravvenuto accertamento...fatto risolutivo dell'efficacia della sentenza" di revocatoria (così ancora Cass. 2007/19289).

Senonché, nonostante anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, come dianzi chiarito, sia idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., ciò non toglie, in ogni caso, che il Tribunale, in questa sede, è comunque tenuto a deliberare in ordine al credito allegato dall'attore in revocatoria, quanto meno in termini di verosimiglianza della sua sussistenza, trattandosi del diritto da salvaguardare mediante la pronuncia invocata.

Ed infatti, il creditore è legittimato ad esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. sempre che dimostri di avere interesse ad impedire ogni alterazione del patrimonio del debitore idonea a rendere impossibile o più difficile la soddisfazione delle sue ragioni: per cui la titolarità (quand'anche eventuale) del suo diritto di credito resta pur sempre presupposto indefettibile dell'azione spiegata, potendo il giudice accogliere la domanda revocatoria solo ove abbia accertato, quanto meno in termini di verosimiglianza, l'esistenza del credito da garantire (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 5081 del 25/05/1994).

Laddove è evidente che, nell'ambito della causa pendente ivi addotta (art. 2901 c.c.), la cognizione e la pronuncia del Tribunale su tale questione (credito) resterà comunque a carattere meramente incidentale, senza che su di essa scenda giudicato e si producano i conseguenti effetti preclusivi sul giudizio (pendente) avente ad oggetto proprio l'accertamento del diritto di credito de quo (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5246 del 10/03/2006; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 19289 del 14/09/2007).

Tanto acclarato, la banca attrice ha addotto a fondamento della asserita pretesa creditoria a tutela della quale è stata proposta l'azione ex art. 2901 c.c. la fideiussione prestata (doc. 4 della produzione attorea) nonché l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa nei confronti dello stesso in data 21.12.2010 nell'ambito del giudizio n. 25588/2010 (cfr. doc. 8).

La congruenza e l'adeguatezza della documentazione allegata a comprovare il credito in forza del quale è stata proposta la presente domanda non sono state, peraltro, contestate da parte convenuta, a costituire piena prova dell'asserito credito.





Quanto agli ulteriori presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, – costituiti, oltre che dalla sussistenza di un diritto di credito verso l'autore dell'atto da revocare, dal pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia prevista dall'art.2740 c.c. (cd."*eventus damni*") e dall'atteggiamento del debitore – autore dell'atto e del terzo acquirente ("*consilium fraudis e scientia damni*")-, deve essere eseguito, assumendo come punto di riferimento cronologico l'epoca in cui è sorto, mediante l'accreditamento sul conto corrente assistito dalla prestata fideiussione, il debito della società garantita, e non il momento in cui l'istituto di credito ha domandato il rientro del debito maturato.

Afferma, infatti, la giurisprudenza di legittimità con un orientamento univoco che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (*scientia damni*), ed al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 04 dicembre 2009, n. 25556; Cassazione civile, sez. III, 09 aprile 2009, n. 8680; Cass. Sentenza n. 9349 del 27/06/2002; cfr. anche Cass. Sentenza n. 10702 del 07/07/2003).

In altri termini, l'"anteriorità" del credito rispetto all'atto da revocare (dalla quale dipende, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., la necessità della prova del "*consilium fraudis*") va stabilita con riferimento alla nascita dell'obbligazione, e non alla sua esigibilità; pertanto, nell'ipotesi in cui il credito sorga da un'apertura di credito o da un affidamento bancario, è con riferimento alla data di questi ultimi che va verificata la "anteriorità" del credito, a nulla rilevando che la concreta utilizzazione delle somme, ovvero la revoca dell'affidamento, sia avvenuta posteriormente all'atto fraudolento.

Stabilito, quindi, che, essendo stata la fideiussione prestata in data 31.5.2007, laddove l'atto dispositivo è stato stipulato in data 29.12.2008, quest'ultimo deve considerarsi successivo alla ragione creditoria vantata dalla banca attrice, può procedersi alla disamina delle emergenze processuali onde stabilire se ricorrano nella fattispecie dedotta i presupposti per l'accoglimento della proposta domanda.

Ebbene, dall'esame delle difese svolte dalla convenuta e della documentazione prodotta dalla stessa prodotta (cfr. doc. allegati con la comparsa di costituzione e risposta nonché con la memoria depositata in data 19.12.2014) emerge l'assenza del requisito dell'*eventus damni*.

Invero, alcun rilievo può essere attribuito alla circostanza, pure dedotta da parte attrice, secondo cui il debitore nulla avrebbe provato circa la capienza del proprio patrimonio rispetto alla pretese azionate giacché il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale opera il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 24 gennaio 2003, n. 1112).

Quanto al requisito in parola, è opportuno premettere, in via generale, che l'azione revocatoria è uno strumento per la tutela (indiretta) del diritto del creditore, poiché svolge la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (cfr. Cass. 23.9.2004, n. 19131).

In particolare, non si tratta di un'azione di nullità, bensì d'inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione: con essa si domanda solamente che l'atto impugnato, ancorché valido in se stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente.

Sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante ma resta soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni, e l'azione giova unicamente al creditore che l'ha esercitata (cfr. ex multis, Cass. Civ. nn. 5455/2003, 7127/2001, 1804/2000).



L'art. 2901 c.c., infatti, dispone che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni (nel concorso dei requisiti previsti).

Vale la pena di precisare, poi, che, esprimendosi in termini di pregiudizio, il legislatore ha voluto alludere ad un significato *dell'eventus damni* che va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (cfr., ex plurimis, Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass. 15.6.1995, n. 6777).

Ciò perché al creditore non interessa soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento dell'azione.

Si ritiene, pertanto, che il pregiudizio (*eventus damni*) può essere costituito da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (cfr. Cass. 4.7.2006, n. 15265, in motivazione; Cass. 29.10.1999, n. 12144; Cass. 8.7.1998, n. 6676, Cass. 6.5.1998, n. 4578).

In buona sostanza, affinché possa richiamarsi l'esistenza del pregiudizio, non occorre alcuna valutazione sul danno, essendo sufficiente la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile quanto eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.

In questa prospettiva, l'onere probatorio del creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore senza estendersi a quella dell'entità e natura del patrimonio stesso dopo l'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche.

La prova è libera nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, non escluse le presunzioni.

È, invece, onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cass. 6.5.1998, n. 4578).

La capienza del patrimonio residuo del debitore in favore del creditore deve essere valutata all'epoca della disposizione dedotta in giudizio. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 23743, depositata il 14 novembre 2011) spiegando che può considerarsi ammissibile l'azione revocatoria solo se il danno sussiste all'atto della vendita di cui si chiede la revocatoria, essendo irrilevanti le altre azioni successive. Nella parte motiva della sentenza si legge che "il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'*eventus damni*, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore a offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio e può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando invece assolutamente irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente a quell'atto di disposizione. Il pregiudizio alle ragioni del creditore, che la norma dell'art. 2901 cod. civ. mira ad evitare e che in definitiva si concretizza nella sopravvenuta insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, può essere quindi arrecato anche da un singolo atto di disposizione ove di per sé sia idoneo a determinare l'accennata variazione del patrimonio del debitore rendendo più difficile o comunque più incerta l'esazione del credito. Ciò premesso, non è dubbio che il pericolo di danno, derivante dalla modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da compromettere la fruttuosità dell'esecuzione coattiva del credito, debba derivare dall'atto di disposizione oggetto della richiesta di revocatoria, come sua conseguenza diretta. Ne deriva che, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, deve aversi riguardo ai soli effetti di tale atto sulla posizione patrimoniale del debitore. Pertanto, una volta escluso che la situazione patrimoniale abbia subito deterioramento per effetto dell'atto di disposizione, le successive vicende patrimoniali del debitore, non hanno rilevanza. (Cass. n. 755/1969)".

Tali essendo allora i principi applicabili per la decisione dell'odierna controversia, va subito evidenziato che la convenuta

(terza acquirente dei beni) ha dimostrato (cfr. visure storiche prodotte) che sin dalla data del compimento dell'atto asseritamente pregiudizievole e alla data dell'instaurazione del presente giudizio, fosse titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare, sia in via esclusiva che in comproprietà, tale da garantire il pieno soddisfacimento delle ragioni creditorie pure vantate dall'odierna parte attrice; viceversa, l'ispezione ipotecaria e l'esito dell'indagine prodotta da parte attrice (cfr. docc. 10 e 11)



hanno riguardo, esclusivamente, ai beni oggetto dell'atto di compravendita quivi impugnato piuttosto che alla totalità dei beni facenti capo

A fronte di detta allegazione e produzione documentale parte attrice nulla ha specificamente dedotto né provato, essendosi limitata a denunciare l'assenza dei relativi titoli di acquisto; se è vero, infatti, che le risultanze catastali non hanno valore decisivo ai fini della prova della proprietà è pur vero che le stesse, in difetto di specifica contestazione e prova contraria, assumono, comunque, il valore di elementi gravemente indiziari della titolarità del bene in favore di colui che ne risulti intestatario.

Dette risultanze risultano suffragate dall'esito dell'indagine svolta dal nominato consulente di parte (cfr. relazione di CTP prodotta dalla convenuta nella memoria 2<sup>a</sup> termine) dalla quale si evince non solo la proprietà dei beni ma altresì che gli stessi risultano di valore complessivo superiore ai 3.000.000,00 di Euro; peraltro, i risultati cui è giunto il CTP risultano solo genericamente contestati da parte attrice senza alcun specifico riferimento, ad esempio, alla data di acquisto dei beni ovvero, per quel che più interessa, al criterio di stima adottato, oltre che all'effettiva titolarità in capo

Inoltre, non risulta né è stato dedotto che gli altri immobili di cui il \_\_\_\_\_ è risultato essere proprietario (in via esclusiva o quale comproprietario) erano già oggetto di ingenti garanzie reali o fossero di difficile espropriazione tanto da far ritenere estremamente improbabile che l'attrice potesse soddisfarsi su di essi.

A fronte di tali generiche contestazioni e in difetto di allegazione alcuna, oltre che di prova, una eventuale CTU volta ad accertare il valore del compendio immobiliare residuo avrebbe assunto valore meramente esplorativo e, quindi, inammissibile.

In definitiva, il convenuto \_\_\_\_\_ con la compravendita in esame, non ha di certo sottraendo alla garanzia generica dei creditori chirografari gli unici immobili di sua proprietà che ancora potevano avere una rilevanza economica per i suoi creditori e non ha, quindi, determinato neanche il mero pericolo, per la banca istante, dell'incapienza del suo patrimonio.

Ne consegue il rigetto della proposta azione revocatoria.

D) Non può parimenti trovare accoglimento la domanda (formulata in via subordinata) con la quale la Banca Popolare di Bari ha invocato la declaratoria della nullità per simulazione assoluta del contratto di vendita in questione per difetto di prova.

Invero, l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione. L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere posposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra.

Con specifico riferimento al caso di specie, in difetto di allegazione prima che di prova, non può dirsi che il contratto di compravendita intercorso tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ non sia stato in realtà voluto.

Sul punto si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla" (così Cassazione civile, Sez. 2, Sentenza n. 25490 del 20/10/2008; si veda anche Sez. 1, Sentenza n. 8188 del 06/10/1994 per la quale "Ad integrare gli estremi della simulazione di un negozio, non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che ne' l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, ne' l'altra parte abbia inteso acquisirla.").

E) Va poi disattesa la domanda con la quale la convenuta ha invocato l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. per ottenere la condanna di parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria.



Ritiene questo Giudice che la domanda in esame vada inquadrata nella fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c., a tenore del quale in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

Con riguardo a tale figura, introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n.69 (e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), è discusso se, per procedere alla condanna ai sensi del terzo comma, sia o meno richiesta l'esistenza di un danno di controparte.

Sul punto questo Giudice, aderendo alla tesi propugnata da parte della dottrina e condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza, ritiene che l'articolo 96 comma 3 c.p.c. introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (in questi termini, già Trib. Varese 23/1/2010 e 30/10/2009, Trib. Prato 6/11/2009, Trib. Milano 29/8/2009). Ciò esclude, come peraltro ben lumeggiato dai lavori preparatori, la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è stata prevista a favore della parte e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l'afflittività della sanzione.

Con riguardo al profilo soggettivo, si rileva tuttavia come l'aver instaurato il giudizio per la tutela delle proprie ragioni in difetto di una effettiva conoscenza della consistenza (quantitativa e qualitativa) del patrimonio complessivo del debitore – laddove, come sopra detto, l'onere probatorio del creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore senza estendersi a quella dell'entità e natura del patrimonio stesso dopo l'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche - non integra gli estremi dell'imprudenza necessaria ai fini della statuizione di condanna in esame.

In definitiva, non si ritiene che sussista un consapevole abuso del diritto di azione a danno delle legittime pretese della controparte.

F) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, all'uopo evidenziandosi che il giudizio ex art. 2901 c.c. è relativo a diritti di obbligazione, per cui il valore della causa viene determinato non sulla base dell'atto impugnato, ma con riferimento al credito per cui si agisce in revocatoria (cfr. Cass. Civ. nn. 5402/2004, 2307/88, 7250/86, 3076/81). La liquidazione avviene tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e, comunque, valutata l'attività difensiva effettivamente svolta in giudizio nell'interesse della parte. In applicazione del medesimo principio si pongono le spese della compiuta CTU (già liquidate in favore del nominato consulente con decreto del 20/22.10.2015 e poste, in via provvisoria, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna con vincolo di solidarietà) definitivamente a carico di parte attrice.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dott.ssa Annamaria Buffardo, nella causa iscritta al n. 775/2014 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte dalla BANCA POPOLARE di BARI S.c.p.A., in persona del l.r.p.t.;
- 2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- 3) condanna BANCA POPOLARE di BARI S.c.p.A., in persona del l.r.p.t. al rimborso delle spese di lite che liquidano, per in €. 7.800,00 e per in €. 3.700,00, a titolo di compensi professionali, il tutto oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- 4) pone definitivamente a carico della BANCA POPOLARE di BARI S.c.p.A., in persona del l.r.p.t., le spese di CTU.

Aversa, 18.1.2017

Il Giudice  
Dott.ssa Annamaria Buffardo





IL CASO.it



IL CASO.it

